

Terrorismo umanitario

Danilo Zolo

Il titolo di questo saggio può sembrare una formula ermetica o una intollerabile provocazione politica. In realtà il mio intento è di proporre una nozione di “terrorismo” che vada oltre gli stereotipi oggi in uso in Occidente. La nozione a cui penso dovrebbe rovesciare la strategia intellettuale di chi applica l’attributo “terrorista” soltanto ai nemici dell’Occidente con riferimento quasi esclusivo alla tragedia dell’11 settembre 2001 e al mondo islamico. Nel mio lessico teorico “terrorismo” assume un significato per molti aspetti diverso e più ampio, come cercherò di chiarire nel paragrafo conclusivo.

Dal mio punto di vista, “terrorista” è anzitutto, anche se non esclusivamente, chi scatena guerre di aggressione usando armi di distruzione di massa e fa strage in modo inevitabile, e quindi consapevolmente – spesso di proposito –, di migliaia di persone innocenti, terrorizzando e devastando interi paesi. In questo senso il terrorismo contemporaneo, nelle sue modalità principali, si è sviluppato all’ombra delle “guerre umanitarie” volute dagli Stati Uniti e dai loro alleati a partire dalla guerra del Golfo del 1991 e dalle guerre balcaniche in Bosnia-Erzegovina e in Serbia. Molto probabilmente questa strategia terroristica sta raggiungendo il suo culmine con l’imponente operazione militare “Colpo di spada”, che sta impegnando 4.000 *marines* nel profondo sud-ovest dell’Afghanistan con l’obiettivo di annientare il movimento Taliban. L’operazione, che si è aggiunta al recente invio di oltre 10.000 soldati statunitensi, è stata decisa e realizzata con eccezionale tempestività ai primi di luglio del 2009 dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La sua linea di politica estera non sembra per ora allontanarsi da quella del suo predecessore, George Bush. Nonostante il nuovo stile comunicativo e le molte speranze che la sua apertura al mondo islamico ha suscitato, resta il fatto che Barack Obama si dichiara convinto che sarà la forza delle armi a riportare la pace in Afghanistan e nell’intera area mediorientale. Forse è più realistico pensare che questa sia la strada che porta verso nuovi conflitti di ampie proporzioni, se non direttamente alla terza guerra mondiale.

Il terrorismo di matrice islamica ha ferocemente e tragicamente risposto alle “guerre umanitarie” con l’arma nichilista e disperata del martirio suicida e omicida, cosicché si può sostenere che oggi il terrorismo è di fatto il nuovo tipo di guerra, è il cuore della “guerra

globale” che è stata scatenata dal mondo occidentale e ha provocato la replica dei militanti islamici. E il terrorismo che viene dall’est è una delle ragioni profonde del diffondersi nel mondo occidentale dell’insicurezza e della paura, mentre una deriva di frustrazione e di solitudine alimenta una crescente richiesta di protezione e di incolumità individuale, con conseguenze politiche tutt’altro che positive.

1. *Il terrorismo degli aggressori*

A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso si è affermato in Occidente un processo di normalizzazione delle nuove guerre. L’industria della morte collettiva si è fatta più che mai fiorente e redditizia. La produzione e il traffico delle armi da guerra è del tutto sottratto al controllo della cosiddetta “comunità internazionale”. E l’uso delle armi dipende sempre più dalle decisioni che le grandi potenze prendono *ad libitum*, secondo le proprie convenienze strategiche. Sentenze di morte collettiva vengono emesse nella più assoluta impunità contro migliaia di persone non responsabili di alcun illecito penale, né di alcuna colpa morale. E nel mercato della morte il valore di scambio della vita umana è sempre più diversificato fra le persone ricche e civilizzate, è cioè in massima parte occidentali, e le persone povere e non civilizzate che vivono nel sottosuolo del mondo¹.

In questi anni le stragi hanno colpito soprattutto civili inermi e indifesi, come è ormai la caratteristica delle nuove guerre, ma hanno anche spento la vita di migliaia di giovani in divisa, impegnati a difendere il proprio paese dall’aggressione straniera. Si è trattato di guerre di aggressione “inequali”, per usare l’espressione proposta da Alessandro Colombo², nelle quali l’uso di armi di distruzione di massa sempre più sofisticate e potenti ha reso soverchiante il potere distruttivo degli aggressori e senza speranza la difesa degli aggrediti. L’aggressione ha comportato la devastazione terroristica della vita, dei beni e dell’ambiente di interi paesi, mentre gli aggressori hanno subito un numero molto limitato di vittime, a volte addirittura nessuna. Questo è accaduto nell’arco di un ventennio in paesi come l’Iraq (1991), la Serbia, l’Afghanistan, di nuovo l’Iraq (2003), il Libano, i territori palestinesi, solo per citare gli eventi bellici più rilevanti. In queste guerre, condotte in nome di valori universali, nessuna limitazione ‘umanitaria’ degli strumenti bellici è stata praticata. Anzi, è vero il contrario: le “guerre umanitarie” sono servite, soprattutto agli Stati Uniti, per sperimentare nuovi sistemi d’arma, sempre più sofisticati e devastanti.

In tutti questi casi il terrorismo degli aggressori si è autogiustificato – ed è stato giustificato – in nome della pace globale, della lotta al *global terrorism* e soprattutto della tutela dei diritti umani.

La guerra è stata esaltata come l'impresa di benefattori umanitari impegnati a proteggere e promuovere i diritti fondamentali delle persone in tutti gli angoli della terra. In realtà, la difesa dei diritti umani – finalità in teoria di grande rilievo – è stata mistificata e tradita dalla violenza omicida. E agli aggressori è stata riservata la più assoluta impunità. Questo vale anche per le aggressioni, le stragi, gli “omicidi mirati” compiuti dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese, in particolare contro la popolazione di Gaza e il movimento Hamas, accusati di essere la culla del terrorismo globale. In Palestina le aggressioni e le stragi hanno usufruito del diretto sostegno militare degli Stati Uniti, oltre che della complicità politica dei paesi europei. Nonostante il subdolo riconoscimento umanitario del diritto dei palestinesi ad uno Stato indipendente, proclamato dalla *Road Map*, l'etnocidio del popolo palestinese continua. Uno Stato palestinese non ci sarà mai, perché l'intera Palestina è ormai una ferrea colonia israeliana³. E altrettanto può dirsi per le aggressioni dello Stato di Israele nei confronti del Libano, specialmente per la guerra scatenata nell'estate del 2006.

Per “guerra di aggressione” intendo qui, in termini molto generali, un attacco militare unilaterale deciso da uno Stato (o da una alleanza fra Stati) contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o di una nazione che aspira legittimamente a diventare Stato. L'uso della forza militare non legittimato da una esplicita decisione del Consiglio di Sicurezza, e non sottoposto al suo superiore controllo, integra gli estremi di quello che il Tribunale di Norimberga ha definito e sanzionato come “crimine internazionale supremo”. Si tratta di un crimine contro la pace che le grandi potenze hanno finora evitato di definire in termini rigorosi. Sia come illecito internazionale a carico degli Stati, sia come crimine da imputare ai singoli cittadini nell'ambito del diritto penale internazionale, la nozione di “aggressione” è ancora *sub judice*. Lo prova in termini definitivi la circostanza che i 120 Stati che nel 1998 hanno sottoscritto e poi ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale, hanno escluso il crimine di aggressione dalla competenza della Corte, in attesa di raggiungere un accordo in un lontano futuro. E si tratta di un crimine che non è stato più sanzionato dopo la conclusione del processo di Norimberga.

Come vedremo, qualcosa di analogo è accaduto per la nozione di “terrorismo”, anch'essa esclusa dallo Statuto della Corte penale internazionale. “Terrorismo” è tuttora un semantema giuridicamente incerto, nonostante la smisurata letteratura che ha tentato di proporre una definizione. Nello stesso tempo il termine è ampiamente sfruttato sul piano politico, sia per giustificare le guerre di aggressione, sia per legittimare metodi terroristici nella repressione dei militanti islamici: *Guantánamo docet*. Oltre a questo, le grandi potenze sono riuscite a neutralizzare la nozione di “aggressione” attraverso riformulazioni

interpretative *ad hoc*, fondate su una deliberata alterazione della nozione di “difesa” prevista dall’art. 51 della Carta della Nazioni Unite. Nella maggioranza dei casi il concetto di aggressione è stato stravolto e convertito nell’idea opposta di una guerra condotta a difesa dell’umanità contro la minaccia del “terrorismo globale”.

Se questa chiave di lettura può essere accolta, allora è lecito sostenere – come sostengo nelle pagine di questo libro – che la guerra del Golfo del 1991 e le guerre successive scatenate contro la Repubblica Federale Jugoslava, l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano, la Palestina, hanno segnato il trionfo della simulazione “umanitaria” nell’uso terroristico del potere militare. In particolare la guerra contro la Repubblica Federale Jugoslava del 1999 e la guerra decisa dagli Stati Uniti contro l’Iraq nel 2003 possono essere assunte come l’archetipo di una guerra di aggressione, abilmente coperta sotto le vesti della guerra umanitaria: un guerra in realtà diretta a realizzare un progetto imperialistico di egemonia globale sul terreno politico, militare ed economico.

Le guerre di aggressione condotte dalle armate occidentali sono state presentate – soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna – come lo strumento principe della garanzia dell’ordine globale, dell’espansione dei diritti umani e della democrazia, oltre che della sconfitta del terrorismo. *Global security* e *New world order* sono stati gli slogan umanitari sbandierati senza sosta dai presidenti degli Stati Uniti, da George Bush senior a Bill Clinton, a George Bush junior. Gli interventi umanitari, a giudizio degli aggressori, non hanno mai perseguito alcun interesse particolare, poiché la loro unica finalità è stata la garanzia dell’ordine e della sicurezza di tutti gli uomini. Sono state guerre ispirate ad una “politica altruistica” (*selbstlos Politik*), generosamente combattute da una sorta di volontaria polizia internazionale, come ha sostenuto il moralista neo-kantiano Jürgen Habermas⁴ e come hanno approvato illustri pensatori liberal-democratici come, fra gli altri, Ralf Dahrendorf, Ulrich Beck e Anthony Giddens.

Humanitarian intervention è stata l’etichetta usata dagli Stati Uniti e dalla NATO nella guerra di aggressione del 1999 contro la Repubblica Federale Jugoslava: una guerra motivata dal dovere etico di liberare la minoranza kosovaro-albanese dal presunto genocidio ordito dalla Serbia e dal suo leader Slobodan Milošević. Si trattava in realtà di una “normale” guerra civile fra le milizie serbe e i militanti kosovaro-albanesi dell’UÇK, spietata da entrambe le parti. In questo caso, e in casi analoghi, il principio vestfaliano del rispetto della sovranità degli Stati e della loro *domestic jurisdiction* doveva essere considerato decaduto, nonostante che su di esso si fondasse l’intero apparato delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale. La cosiddetta “comunità internazionale” – in realtà le grandi potenze occidentali, Santa Alleanza del nostro tempo “globale” – aveva il dovere di ignorare l’ordinamento

giuridico internazionale tutte le volte in cui ritenesse che l'uso della forza era richiesto da ragioni etiche, ovvero "umanitarie". "Se il potere delle armi viene usato per fare giustizia – ha proclamato solennemente il giurista statunitense Michael Glennon –, il diritto seguirà"⁵.

Alla motivazione umanitaria, nei termini della *Global security* e del *New world order*, gli Stati Uniti avevano già fatto appello nel 1990 e nel 1991 per giustificare la spedizione militare contro l'Iraq voluta da George Bush senior⁶. E alla stessa motivazione gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati hanno fatto successivamente ricorso per giustificare una serie di interventi militari "preventivi", non autorizzati dal Consiglio di Sicurezza: fra questi la guerra contro l'Afghanistan, scatenata come rappresaglia per l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, e la guerra contro l'Iraq del 2003. Ispirate alla strategia del *Broader Middle East* – il progetto di convertire alla democrazia l'intero mondo islamico con la forza delle armi – questi interventi "umanitari" hanno mirato a controllare militarmente l'intero Medio Oriente, e cioè il cuore della tradizione religiosa e della civiltà islamica e, nello stesso tempo, il centro di un immenso bacino di risorse energetiche. Si è trattato di conflitti asimmetrici, nei quali gli strumenti di distruzione di massa sono stati usati dalle potenze occidentali per fare strage di civili inermi, per diffondere il terrore, per distruggere le strutture civili e industriali di intere città e di interi paesi.

La prima Guerra del Golfo, del 1991, ha mobilitato oltre mezzo milione di uomini e di donne della forza statunitense, alla quale si sono aggiunti i reparti alleati in una spedizione militare fra le più imponenti nella storia dell'umanità. La guerra ha comportato non meno di centomila azioni di bombardamento – una ogni trenta secondi – e lo sganciamento sul territorio iracheno di oltre ottantamila tonnellate di bombe, senza contare i missili lanciati da terra, dal cielo e dal mare. È stato calcolato che nel corso dei quarantadue giorni della guerra è stata utilizzata una quantità di esplosivo superiore a quella usata dagli Alleati durante la Seconda guerra mondiale⁷.

È provato che sia le micidiali *cluster bombs*, sia i quasi-nucleari *fuel-air explosives* sono stati usati nella nottata conclusiva dell'offensiva terrestre, quando la disfatta dell'esercito iracheno era ormai acquisita⁸. Tristemente famosa è la strage di migliaia di civili arabi, in gran parte palestinesi, sudanesi ed egiziani, in fuga con mezzi di fortuna sull'"autostrada della morte" che collega la capitale del Kuwait alla città irachena di Bassora⁹. In questo caso è apparso più che mai evidente il divario fra le parti in conflitto, confermato dalla sproporzione fra il numero delle vittime irachene e quello delle vittime degli alleati, una sproporzione che sembra avere precedenti soltanto nel bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki.

Si sa con certezza che le perdite degli Stati Uniti, causate in parte da ‘fuoco amico’ (37 unità), sono state esattamente di 148 combattenti. Nessuno è in grado di calcolare quante sono state le vittime militari irachene, anche perché un gran numero di soldati sono stati sepolti, spesso ancora in vita, dai grandi mezzi corazzati degli alleati che avanzando nel deserto spianavano con le loro pale meccaniche i *bunkers* dei nemici e le loro trincee di sabbia¹⁰. Si parla di 200 mila caduti, mentre le vittime civili, sia come conseguenza diretta dei bombardamenti, sia come risultato delle sanzioni economiche precedenti e successive alla guerra, sono stimate in numerose centinaia di migliaia. Fra queste una larga maggioranza di bambini¹¹. In compenso, a conclusione della guerra “umanitaria”, gli Stati Uniti si sono assicurati una presenza militare nell’area mediorientale – in Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait – valutata a oltre centomila unità, in aggiunta alle basi militari già attive in Pakistan, Somalia, Kenia, Sudan, Tunisia e Marocco.

Non meno terroristico è stato l’attacco contro la Repubblica federale jugoslava – la “guerra umanitaria” per eccellenza – deciso dalla NATO il 24 marzo del 1999, per volontà del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, senza alcuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nonostante la ferma opposizione di Russia, India e Cina. La guerra, con le sue migliaia di vittime serbe, le sanguinose epurazioni e l’esodo forzato di centinaia di migliaia di kosovaro-albanesi è continuata senza interruzioni per 78 giorni. Ha comportato oltre diecimila missioni d’attacco da parte di circa mille aerei alleati e l’uso di oltre 23 mila ordigni esplosivi, fra missili e bombe, senza contare i proiettili all’uranio impoverito. George Robertson, Segretario della NATO, ha dovuto ammettere che i bombardieri A10 *tank-buster*, in dotazione degli Stati Uniti, hanno sganciato sul territorio jugoslavo oltre trentamila di questi proiettili altamente contaminanti e letali¹².

Gli attacchi aerei della NATO hanno inoltre provocato centinaia di vittime civili grazie ad “effetti collaterali” del tutto volontari perché dovuti all’altissima quota dalla quale, per ragioni di “sicurezza”, missili e bombe venivano sganciati dagli aerei statunitensi. *Human Rights Watch* ha provato che almeno 500 sono state le vittime civili in circa novanta incidenti mortali nel corso di bombardamenti di fabbriche, ponti, treni, mercati, ospedali, ferrovie, prigionieri. Non per errore, ma come conseguenza di un’azione preordinata e rivendicata dai comandi della NATO, un bombardamento missilistico ha distrutto, nella notte fra il 23 e il 24 aprile, l’edificio della televisione serba di Belgrado, dove si trovavano al lavoro 150 persone, fra giornalisti e impiegati, uccidendone sedici e ferendone altrettanti. A conclusione dell’*humanitarian intervention* gli Stati Uniti hanno costruito nel sud-est del Kosovo, in prossimità di Urosevac, la base militare di Camp Bondsteel, dopo aver

requisito illegalmente 360 ettari di terreno coltivato a frumento. Si è trattato di una base altamente tecnologica che oggi ospita circa 7.000 uomini e che è stata la più vasta e costosa costruita all'estero dagli Stati Uniti dai tempi della guerra in Vietnam¹³.

Si potrebbe continuare a lungo in una rassegna analitica degli atti terroristici compiuti dalle potenze occidentali non solo nei Balcani ma soprattutto in Medio Oriente e nell'Asia centrale, descrivendo le stragi compiute nella guerra in Afghanistan e nella guerra contro l'Iraq del 2003. E altrettanto agevole sarebbe illustrare in dettaglio il terrorismo esercitato per decenni dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese. E non andrebbe dimenticata la tragedia cecena, della quale il presidente Vladimir Putin è il massimo responsabile. Ma sarà sufficiente ricordare qui soltanto alcuni dati e alcuni eventi più significativi.

Per quanto riguarda la guerra contro l'Afghanistan è il caso di ricordare anzitutto che l'effetto terroristico a carico della popolazione civile in un paese povero e martoriato da decenni di guerre è stato garantito – ed è tuttora garantito – dall'uso di armi sofisticate e potentissime da parte degli aggressori e tuttora occupanti: le truppe statunitensi e britanniche della missione *Enduring Freedom* e le milizie della International Security Assistance Force (ISAF) alle dipendenze della NATO. Chi oggi riesce a visitare il paese, registra gli effetti letali e devastanti delle *cluster bombs*, delle bombe “taglia-margherite” (*daisy-cutter*) di sette tonnellate di peso e del micidiale Predator, drone fornito di missili Hellfire. E scopre che il territorio afgano è tuttora infestato da circa otto milioni di mine antiuomo, in parte di produzione italiana, alle quali si sono aggiunti gli ordigni sparsi sul territorio dalle *cluster bombs* sganciate dagli Stati Uniti: si tratta in sostanza di altre migliaia di mine antiuomo, assai difficili da individuare, rimuovere e neutralizzare, e dotate di una potenza e di un raggio di azione molto elevati. La conseguenza è che, al nord come al sud del paese, l'uccisione, il ferimento, la mutilazione dei corpi – anche di bambine e di bambini – è in costante aumento, come fanno i medici e i chirurghi di Emergency.

In secondo luogo, non si può non denunciare il carattere illegale dell'ISAF. Insediatesi sotto le vesti di una missione umanitaria di pace, le milizie multinazionali dell'ISAF, di cui fa parte anche un importante contingente italiano, sono passate nell'agosto 2003 alle dipendenze della NATO, è cioè di una alleanza militare che nulla ha a che fare con le Nazioni Unite e che esprime di fatto la complicità europea con gli interessi della superpotenza americana. Quella che era stata presentata come una missione umanitaria a sostegno del popolo afgano si è rapidamente trasformata in una vera e propria guerra di aggressione a fianco delle truppe angloamericane. Di recente sono state scoperte le fosse comuni scavate nelle aride distese dell'Afghanistan meridionale dove i corpi di migliaia di Taliban sono stati ammassati sotto gli occhi

della Cia. E le milizie occupanti continuano a fare strage quotidiana di civili innocenti – circa duemila vittime solo nel corso del 2008 – bombardando soprattutto le regioni del sud-est dell’Afghanistan, con l’illusione di sconfiggere con il terrore la resistenza del popolo Pasthun (di fatto identificato con il movimento Taliban) che negli ultimi secoli nessun esercito è riuscito a piegare. È una illusione condivisa dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che tenta di tenere chiusi negli armadi della Cia gli “scheletri del bushismo”¹⁴.

Per quanto riguarda la guerra “preventiva” scatenata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna contro l’Iraq di Saddam Hussein nel 2003, bastano qui poche parole, tanto la vicenda è nota. È il caso di ricordare soltanto le clamorose falsificazioni che l’hanno motivata, l’uso massiccio di mezzi di distruzione di massa, l’imponente campagna ideologica, le stragi di decine di migliaia di militari e di civili nel corso delle prime settimane dell’aggressione, l’occupazione militare del paese, la depredazione delle risorse energetiche, il diretto controllo da parte degli occupanti delle strutture politiche e giudiziarie dello Stato, la frammentazione del territorio, la vergogna del carcere di Abu Ghraib, l’ignobile processo penale che ha portato all’impiccagione del dittatore Saddam Hussein, in esecuzione della volontà personale del presidente George Bush, già noto per la sua autentica passione per la pena di morte. E deve essere ricordato anche lo sterminio di civili realizzato con l’uso del napalm e del fosforo bianco nella città irachena di Fallujah, nel novembre 2004. Il fosforo è stato usato in modo indiscriminato nei quartieri della città, in assenza di qualsiasi testimonianza giornalistica, perché impedita dai comandi statunitensi¹⁵.

Poche righe, infine, possono bastare per mettere in luce il terrorismo bellico dello Stato di Israele. Non diversamente che in Palestina, i bombardamenti israeliani sul Libano hanno diffuso morte, terrore, distruzione e miseria, nella più assoluta impunità. Una popolazione senza difese è stata stretta nella morsa di una aggressione nello stesso tempo terrestre, marittima ed aerea. Interi quartieri cittadini, ponti, strade, porti, aeroporti, depositi di carburante, fabbriche, stazioni radar, centrali elettriche sono stati per settimane il facile bersaglio dei caccia-bombardieri israeliani, che hanno compiuto oltre diecimila incursioni. I profughi sono stati almeno un milione. La ferocia degli aggressori si è spinta fino a usare contro la popolazione libanese anche armi non convenzionali.

È stato confermato da numerose testimonianze, inclusa quella del presidente libanese Emile Lahoud e di un rapporto di Human Rights Watch, che i bombardieri israeliani hanno fatto uso, oltre che delle famigerate *cluster bombs*, anche di bombe a implosione. Si tratta di bombe termo-bariche già usate dagli Stati Uniti nella guerra del Golfo del 1991 e in Afghanistan. Questi ordigni sono considerati quasi-nucleari

poiché, a parte le radiazioni, producono gli stessi effetti di una deflagrazione nucleare di raggio limitato. Sprigionano una nube di vapori molto volatili che si mescola rapidamente con l'aria ed esplose. L'onda d'urto violentissima e la totale combustione dell'ossigeno distruggono ogni forma di vita in un'area di circa 350 metri di diametro. Altre testimonianze, inclusa quella del quotidiano israeliano *Haaretz*, hanno documentato che le forze israeliane usavano bombe al fosforo bianco e anche armi chimiche di nuovo tipo. E questo era accaduto anche a Gaza nel giugno 2006: il ministro palestinese della sanità ha accusato l'esercito israeliano di avere usato materiale esplosivo contenente sostanze tossiche o radioattive, che bruciavano e laceravano il corpo di chi le inalava e producevano deformazioni degli arti e degli organi interni. Anche in questo caso l'asimmetria bellica è stata totale: durante gli attacchi le milizie israeliane non hanno subito la minima perdita.

Che dire infine della operazione israeliana "Piombo fuso" contro la popolazione di Gaza, che si è protratta dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009? Si può dire che si è trattato della strage più efferata e spietata mai compiuta dal terrorismo sionista contro il popolo palestinese. Solo un odio ferocemente razzista e sanguinario può aver motivato la carneficina di una popolazione misera, disperata e inerme, concentrata nella striscia di Gaza, l'area del mondo oggi più densamente popolata. Anche in questo caso l'eccidio è stato coperto dalla motivazione "antiterroristica": era doveroso impedire al movimento Hamas di affermarsi ulteriormente e di provocare Israele con il lancio dei razzi Qassan (che in dieci anni avevano causato circa una decina di vittime israeliane).

E anche in questo caso lo sterminio di persone innocenti è stato compiuto in un rapporto di assoluta asimmetria bellica: da una parte il più potente esercito del Medio Oriente, *Tsahal*, dotato di armi sofisticate e micidiali, comprese le bombe al fosforo; dall'altro lato dei combattenti impegnati nella difesa disperata della propria terra con armi leggere e razzi artigianali. E anche in questo caso si è verificata una sproporzione terroristica fra le perdite degli aggressori e quelle degli aggrediti: da una parte l'eccidio della popolazione palestinese – oltre 1400 morti, fra i quali circa 400 bambini e 150 donne – e dall'altra le esigue perdite israeliane: dieci soldati e tre civili. I bambini palestinesi sono stati uccisi mentre giocavano all'aperto, le donne e gli anziani sono stati falciati mentre cercavano cibo e acqua, o tentavano di trovare un rifugio. Medici e infermieri sono stati assassinati mentre portavano soccorso ai feriti. Cinquemila sono stati i feriti palestinesi, in larga parte a causa degli attacchi diretti contro obiettivi civili o dai bombardamenti indiscriminati che hanno raso al suolo migliaia di case con all'interno i loro abitanti.

2. Procuratori bifronti. L'apologia giudiziaria delle guerre di aggressione

Secondo la “comunità internazionale” i Tribunali internazionali *ad hoc* e soprattutto la Corte penale internazionale dovrebbero contribuire in misura rilevante alla garanzia della pace fra i popoli e alla tutela dei diritti umani. È ovvio che per ottenere questo risultato le corti dovrebbero dare prova di assoluta imparzialità e autonomia nel giudicare le cause di propria competenza. Le corti dovrebbero prescindere dalle aspettative – o dalle richieste o dai ricatti – delle grandi potenze e in genere dei titolari dei “poteri forti” internazionali, non esclusi i poteri militari e i poteri economico-finanziari. Se i giudici internazionali e soprattutto i Procuratori generali mancano del coraggio e del rigore necessari per svolgere la funzione di magistrati imparziali, la stessa funzione della giustizia penale internazionale si dissolve nel nulla. Accade allora che le corti internazionali non contribuiscano alla tutela dei diritti fondamentali e alla causa della pace, ma diventino strumenti degli interessi delle grandi potenze, specialmente degli interessi che esse perseguono con l'uso della forza.

Questa premessa prelude ad una tesi molto semplice e molto grave: sia il Tribunale penale internazionale dell'Aja per la ex-Jugoslavia, sia la Corte penale internazionale si sono serviti – e si servono tuttora – di procuratori generali non provvisti delle doti richieste per esercitare la loro funzione con imparzialità e rigore. Il riferimento obbligato è anzitutto, ma non solo, al procuratore generale Carla Del Ponte, in relazione alle guerre balcaniche e in particolare alla guerra per il Kosovo scatenata dalla NATO contro la Repubblica Federale Jugoslavia nel 1999. In secondo luogo, il riferimento è al procuratore generale della Corte penale internazionale, l'argentino Luis Moreno Ocampo, in rapporto alla guerra degli Stati Uniti e della Gran Bretagna contro l'Iraq nel 2003 e alla condanna del Presidente del Sudan, Omar Al-Bashir, nel marzo 2009.

Nel primo caso è agevole sostenere che i procuratori generali del Tribunale dell'Aja, nominati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si sono sistematicamente schierati con le autorità politiche e militari della NATO, a loro volta dipendenti dalle decisioni dell'amministrazione statunitense. È noto che a partire dagli ultimi anni della guerra di Bosnia si è instaurata una consuetudine di stretta collaborazione giudiziaria fra la Procura generale del Tribunale e le forze della NATO presenti nei territori della ex Jugoslavia. I militari dei contingenti Ifor e Sfor della NATO hanno svolto le funzioni di polizia giudiziaria che lo Statuto del Tribunale aveva stranamente ignorato, compiendo attività investigative, ricercando le persone incriminate e procedendo *manu militari* al loro arresto per conto del Tribunale.

Questa anomala collaborazione è divenuta autentica sinergia istituzionale quando la presidenza del Tribunale dell'Aja è stata assunta dalla statunitense Gabrielle Kirk McDonald e l'ufficio di procuratore generale è stato assegnato dal Consiglio di Sicurezza alla canadese Louise Arbour. La Arbour non ha mai sottaciuto la sua piena condivisione degli obiettivi politici delle potenze occidentali e la sua ostilità nei confronti del governo jugoslavo¹⁶. La situazione è divenuta ancora più grave quando alla fine di dicembre 1999, dopo circa sei mesi dalla conclusione della guerra per il Kosovo, Louise Arbour è stata sostituita, nella sua funzione di procuratore generale, dalla svizzera Carla del Ponte. La Procura generale del Tribunale dell'Aja, che pure aveva inviato propri rappresentanti ai confini del Kosovo per raccogliere informazioni e testimonianze circa i crimini di guerra commessi dalle milizie serbe, si è guardata bene dallo svolgere la minima indagine – come aveva competenza e assoluto dovere professionale di fare – per accertare se le milizie della NATO avessero anch'esse commesso dei crimini di guerra¹⁷.

Di più, quando la Procura ha ricevuto delle precise e gravi denunce formali contro la NATO – da parte di una delegazione di parlamentari russi, del governo di Belgrado e soprattutto di un gruppo di autorevoli giuristi canadesi, guidato da Michael Mandel –, Carla del Ponte ha deciso di archivarle come manifestamente infondate¹⁸. Le motivazioni addotte per giustificare l'archiviazione si sono richiamate alla “condotta responsabile” della NATO che, si è sostenuto, non aveva mai usato la forza per provocare “direttamente o indirettamente vittime civili”. Si è trattato di evidenti menzogne – basti pensare al bombardamento della televisione di Belgrado – e di una esplicita apologia giudiziaria della guerra di aggressione condotta dalla NATO¹⁹. I bombardamenti dal cielo non solo hanno distrutto vite umane, ma hanno procurato danni gravissimi alle strutture civili e produttive di un intero paese, moltiplicando i mutilati, i feriti, gli orfani, i rifugiati, i miseri e i senza tetto. E si tratta di menzogne che offrono un ennesimo argomento per provare la dipendenza dalla NATO di questo inglorioso Tribunale internazionale, voluto, finanziato e assistito militarmente dagli Stati Uniti.

Quanto al Procuratore generale della Corte penale internazionale, Luis Moreno Ocampo, la sua figura emerge sempre più come un fedele duplicato di procuratori come Louise Arbour e Carla del Ponte. Si tratta di magistrati destinati a passare alla storia per la loro dipendenza dalla volontà delle grandi potenze occidentali. È il caso di sottolineare anzitutto che la Corte penale internazionale – la cui giurisdizione è entrata effettivamente in vigore nel 2003 – in circa sei anni ha svolto un'attività giudiziaria quasi nulla. La Corte si è limitata a una serie di indagini, rimaste incomplete, nell'Africa subsahariana, tenendosi prudentemente lontana dal Medio Oriente.

Ancora più prudente si è rivelato il procuratore Ocampo in una successiva, grave circostanza: egli non ha esitato ad archiviare ben 240 denunce formalmente presentate alla procura della Corte contro i crimini commessi in Iraq dalle truppe angloamericane a partire dall'aggressione del 2003. Nonostante avesse piena competenza a intervenire nei confronti della Gran Bretagna, Ocampo non aveva avviato la minima indagine, né prima né dopo le denunce, ed era ricorso ad un facile stratagemma, sul calco delle prestazioni di Carla Del Ponte: aveva dichiarato l'assenza di "qualsiasi intenzione dolosa" da parte delle milizie angloamericane che avevano aggredito e poi occupato l'Iraq, sterminando migliaia di persone innocenti. Anche in questo caso, dunque, si è trattato dell'apologia giudiziaria di una guerra di aggressione "umanitaria" e dei crimini commessi dagli aggressori: una apologia inammissibile da parte di un magistrato internazionale di altissimo rango.

Non si può non tacere un altro particolare inquietante: la Procura della Corte penale internazionale non ha mai avviato delle indagini sugli eventuali crimini commessi da Israele nei territori palestinesi occupati, neppure durante le tre settimane dell'operazione "Piombo fuso". Sebbene l'Autorità Nazionale Palestinese avesse votato e ratificato lo statuto della Corte, Ocampo ha sostenuto, con la solita prudenza, che erano necessarie accurate indagini giuridiche per riconoscere all'Autorità palestinese la qualità di soggetto dell'ordinamento internazionale, condizione imprescindibile per poter eventualmente incriminare le autorità israeliane per i loro comportamenti illeciti verso il popolo palestinese.

Nonostante l'assoluta cautela esibita nei casi precedenti, nel marzo 2009 Moreno Ocampo ha improvvisamente posto sotto accusa per crimini di guerra e per genocidio un capo di Stato africano, il presidente del Sudan Omar al-Bashir, pur non avendo mai messo piede in Sudan²⁰. La competenza a intervenire era stata attribuita alla Corte penale internazionale dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, non avendo il Sudan sottoscritto lo Statuto della Corte²¹. E questa operazione era stata di fatto imposta al Consiglio di Sicurezza dagli Stati Uniti, che avevano inoltre preteso che i militari e i civili statunitensi presenti in Sudan venissero sottratti alla giurisdizione della Corte.

Siamo dunque, ancora una volta, di fronte al doppio binario della giustizia penale internazionale: da una parte una giustizia indulgente sino alla complicità nei confronti delle grandi potenze del pianeta e per i loro leader responsabili di gravissimi crimini – si pensi, fra i molti altri, a personaggi come Bill Clinton, George Bush, Tony Blair, Ariel Sharon, Ehud Olmert, Vladimir Putin – e, dall'altra parte, l'arroganza di una pseudo-giustizia internazionale nei confronti dei popoli poveri, deboli ed oppressi²².

3. Una nozione alternativa di terrorismo

Come ho più volte accennato, gli argomenti che ho sin qui proposto suppongono un uso del termine “terrorismo” alquanto differente rispetto al valore semantico che gli viene attribuito nella letteratura politica e giuridica occidentale. E ciò con riferimento sia alle relazioni internazionali, sia, come vedremo, alle prescrizioni legislative e alle pratiche giudiziarie interne ai singoli paesi. È dunque indispensabile che in queste ultime pagine io tenti di mostrare l’insufficienza semantica dei termini “terrorismo” e “terrorista” se usati nel significato prevalente nel mondo occidentale. Ed è altrettanto necessario che io mi spinga sino a proporre un’alternativa che tenga conto dei punti di vista delle culture diverse da quella occidentale, quella islamica in particolare, e che io mostri soprattutto le notevoli implicazioni teoriche e politiche di un uso del termine non solo non conformistico, ma anche meno confuso e generico, e quindi in ipotesi meno controverso.

Si tratta di implicazioni che a mio parere fanno della questione semantica relativa al termine “terrorismo” un tema di grande attualità teorica e di estrema drammaticità politica, niente affatto formalistico o puramente linguistico. Si può sostenere che non c’è oggi, a livello globale, un concetto più carico di implicazioni strategiche, specialmente dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. Una conferma molto concreta viene dalle dichiarazioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ha posto al centro delle sue ambizioni internazionali la sconfitta militare del movimento Taliban, operante nell’area afgano-pakistana, un movimento che egli ritiene la culla del terrorismo “islamico” e quindi del più feroce e pericoloso nemico degli Stati Uniti d’America.

A mio parere soltanto una diversa nozione di terrorismo può consentire un’indagine sulle vere “cause” del diffondersi anche nel mondo islamico di questo grave fenomeno e, forse, indicare le vie per tentare di vincerlo senza ricorrere alle prestazioni di migliaia di *marines*. Non si tratta di minimizzare il terrorismo di radice islamica. L’11 settembre non può essere dimenticato. Ma per vincere il terrorismo occorrerebbe anzitutto indagare sulle “buone ragioni” che negli anni ottanta del secolo scorso sono state il nucleo generatore del terrorismo suicida in paesi come il Libano e la Palestina e che poi hanno alimentato la sua rapida diffusione in gran parte del mondo islamico, inclusi l’Afghanistan e l’Iraq, dove il terrorismo suicida era sconosciuto prima dell’intervento delle milizie occidentali nei primi anni 2000.

Nella cultura politica occidentale si è affermata l'idea che il terrorismo "islamico" esprima la volontà di annientare la civiltà occidentale assieme ai suoi valori fondamentali: la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto, l'economia di mercato. La figura del terrorista suicida, affermata soprattutto in Palestina, sarebbe l'espressione emblematica dell'irrazionalità, del fanatismo e del nichilismo terrorista. Al fondo del terrorismo "islamico" ci sarebbe esclusivamente l'odio teologico dei *mujahidin* contro l'Occidente, diffuso dalle scuole coraniche. Si tratta di tesi molto dubbie, come risulta da analisi rigorose della tradizione coranica e in generale della cultura arabo-islamica. Queste analisi hanno mostrato che il martirio nella forma dell'attentato suicida, *istishhad*, non appartiene affatto alla tradizione coranica della *jihad*, o "guerra legale". La *jihad* bandisce qualsiasi vocazione sacrificale e considera la vita un valore che non deve essere inutilmente o imprudentemente esposto a rischi²³. L'*istishhad* è un fenomeno molto recente, come è recente la deriva del fondamentalismo politico-religioso e la nascita dei movimenti "islamisti". Il fenomeno è legato alla *nakbah*, la catastrofe del mondo islamico, dovuta alla conquista israeliana della Palestina e alle guerre successive in Medio Oriente che hanno provato la potenza del mondo occidentale e l'estrema fragilità di quello arabo-islamico.

Come hanno accertato le ricerche empiriche di Robert Pape, il terrorismo è un fenomeno assai meno irrazionale di quanto si pensi o si voglia far credere. La variabile determinante nella genesi del terrorismo, in primis di quello suicida, non è il fondamentalismo religioso: si tratta in realtà, nella grande maggioranza dei casi, di una risposta collettiva a ciò che viene percepito come uno stato di occupazione militare del proprio paese. Per "occupazione militare" si intende non solo e non tanto la conquista del territorio da parte di truppe nemiche, quanto la presenza invasiva e la pressione ideologica di una potenza straniera che si propone di trasformare in radice le strutture sociali, economiche e politiche del paese occupato²⁴.

La nozione occidentale di terrorismo, così come circola nelle accademie, nelle ambasciate, nelle corti penali, nelle caserme, nelle carceri occidentali, incluso Guantánamo, è condizionata da un pregiudizio anti-islamico e in questi termini è pedissequamente ripetuta dalla maggioranza dei giuristi, dei giudici e dei politici europei. Questa nozione standard è stata a più riprese riassunta e riformulata da Antonio Cassese, uno dei giuristi internazionalisti occidentali più autorevoli e più utilizzati dalle Nazioni Unite come giudice internazionale. A parere di Antonio Cassese oggi è disponibile una precisa nozione di "terrorismo" nell'ambito del diritto internazionale generale ed è una nozione che può e deve essere universalmente condivisa, anche se non è stata sinora tradotta in norme giuridiche rigorose, che prevedano fra l'altro

specifiche sanzioni a carico degli Stati come tali o a carico dei singoli terroristi penalmente responsabili.

Secondo Cassese sono tre le componenti principali della nozione di “terrorismo”, a suo parere condivise entro la “comunità internazionale” come proverebbero le leggi emanate da molti Stati occidentali oltre che numerosi trattati e risoluzioni internazionali. Gli elementi caratterizzanti sono i seguenti:

1. gli atti commessi devono essere penalmente rilevanti per la maggior parte dei sistemi giuridici nazionali (omicidio, sequestro di persona, estorsione, tortura, ecc);
2. gli atti criminosi devono essere finalizzati a coartare un governo, un'organizzazione internazionale o anche un ente non statale, come una *corporation* internazionale. La coartazione può avvenire diffondendo il terrore fra la popolazione civile, o attraverso l'uso o la minaccia di azioni violente e dirette contro uno Stato o una organizzazione internazionale o multinazionale (ad esempio facendo esplodere o minacciando di far esplodere l'edificio di un ministero, una banca nazionale, un'ambasciata o sequestrando il capo del governo o il presidente di una multinazionale);
3. gli atti criminosi devono essere commessi per una ragione politica, religiosa o ideologica e non per fini di lucro o interessi privati²⁵.

In sintesi si può ritenere che secondo questa nozione standard una organizzazione terroristica è tale se è animata da motivazioni ideologiche, religiose o politiche ed è caratterizzata dall'uso indiscriminato della violenza contro una popolazione civile con l'intento di diffondere il panico e di coartare un governo o un'autorità politica internazionale. A mio parere, questa nozione standard, compendiata da Cassese, può essere accettata soltanto dalle potenze occidentali, impegnate assieme agli Stati Uniti nella *war on terrorism*. Ed è difficile ritenerla universalmente condivisibile, per alcuni motivi di notevole rilievo.

Occorre rilevare, anzitutto, che questa definizione non può essere condivisa nel mondo arabo-islamico, come è emerso alla Conferenza euromediterranea dei ministri degli esteri tenutasi a Barcellona il 27 novembre 2005. La Conferenza ha adottato un “Codice di condotta per la lotta al terrorismo”, dopo accese controversie fra le delegazioni europee e quelle arabe sulla nozione stessa di terrorismo. La definizione proposta dagli europei riproduceva la concezione standard, mentre secondo le delegazioni arabe occorreva invece tener conto della condizione in cui si trovano i popoli oppressi da potenze militari che li hanno aggrediti e ne occupano illegalmente i territori. I resistenti in lotta per la liberazione del proprio paese – il riferimento alle questioni palestinese, afghana e irachena era implicito – non dovevano in nessun caso essere considerati dei terroristi.

Questa posizione è condivisa da molti autori islamici, fra i quali l'internazionalista tunisino Yadh Ben Achour²⁶. Essi sostengono che i *freedom fighters* che lottano per la propria liberazione e autodeterminazione contro un regime coloniale, di occupazione, o contro un regime razzista, non compiono atti terroristi, qualunque sia l'operazione militare che essi pongono in atto. In questi casi anche lo spargimento del sangue di civili non combattenti, per quanto grave e giustamente vietato dal diritto internazionale come un crimine di guerra – in particolare dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 – non può essere qualificato come un atto terroristico. L'attentato suicida è l'"ultima risorsa" a disposizione di attori molto deboli e poveri che operano in condizioni di totale asimmetria delle forze in campo. È una replica obbligata al terrorismo degli aggressori e degli occupanti che, grazie al loro soverchiante potere politico e militare, si sottraggono ad ogni intervento e sanzione internazionale, come è tipicamente il caso degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di Israele. Ha scritto con estrema lucidità Yadh Ben Achour:

La dichotomie civilisationnelle structure encore le relations internationales. Il est donc erroné de juger le terrorisme comme l'expression du mal, d'une méchanceté cynique, abstraite et arbitraire. Le terrorisme a ses raisons et nous pouvons même aller jusqu'à dire, sans le justifier, que certaines sont bonnes. Pour aller jusqu'à l'extrémité du sacrifice pour la gloire d'une communauté de civilisation, on n'est pas forcément une âme perverse, mais une âme désespérée de la justice, qui, par ce geste sacrificiel, hautement symbolique, croit pouvoir redresser la balance²⁷.

Nel 1998 e nel 1999 le Convenzioni internazionali della Lega Araba e della Conferenza islamica hanno ribadito con forza questa posizione, escludendo dal concetto di terrorismo tutti gli atti commessi nel quadro di operazioni militari ispirate al principio di autodeterminazione dei popoli. In questo senso si è pronunciata anche l'Organizzazione dell'Unità Africana, sempre nel 1999.

Non si tratta, occorre sottolinearlo, di una questione formale, poiché la qualificazione di un'organizzazione come terroristica – si pensi alle liste arbitrariamente predisposte dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dall'Unione europea – ha conseguenze penali rilevanti dal punto di vista degli ordinamenti giuridici interni. È il caso, in particolare, delle norme specifiche contro il terrorismo emanate in Gran Bretagna dal governo Blair e in Italia dal governo Berlusconi, per non parlare del *Patriot Act* e del diffondersi negli Stati Uniti di una prassi di spionaggio

illegale che l'esecutivo ha sinora giustificato come lotta contro il terrorismo e che il nuovo Presidente ha solo in parte vietato. In Italia, dove da anni è apertamente violato l'art. 11 della Costituzione che vieta il ricorso alla guerra di aggressione, l'art. 270 bis del Codice Penale ha introdotto il reato di "terrorismo internazionale", assumendo come un presupposto dogmatico la nozione standard occidentale, che ovviamente prescinde dal terrorismo delle guerre di aggressione e si concentra sulle organizzazioni del terrorismo "islamico"²⁸. Da questo punto di vista terroristi sono sempre e soltanto i membri di organizzazioni che operano clandestinamente, non i militari inquadrati negli eserciti nazionali e i loro superiori. Gli Stati e i loro apparati militari non vengono mai equiparati a delle organizzazioni terroristiche.

Un secondo argomento di rilievo è l'assenza di convenzioni o di trattati internazionali che definiscano con rigore la nozione del crimine di terrorismo e prevedano le relative sanzioni. Il primo tentativo di stipulare un trattato globale sulla repressione del terrorismo lo si deve alla Società delle Nazioni che elaborò due progetti, poi adottati dalla Conferenza intergovernativa di Ginevra del 1937. Un progetto riguardava la prevenzione e la repressione del terrorismo, l'altro si riferiva alla istituzione di una Corte penale internazionale per giudicare gli atti di terrorismo. I due progetti non sono mai entrati in vigore e la discussione sulla questione della punibilità degli atti di terrorismo è proseguita per decenni senza risultati di rilievo. I riferimenti al terrorismo presenti in vari trattati internazionali – ad esempio la quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e il secondo Protocollo addizionale del 1977 – si limitano a proibirlo senza proporre una definizione. Per queste ragioni, una larga parte della dottrina internazionalistica oggi sostiene che la commissione di atti di terrorismo può essere considerato un crimine internazionale soltanto se tali atti rientrano fra quelli vietati e sanzionati da alcuni trattati internazionali, come il dirottamento di un aereo o il sabotaggio della navigazione marittima.

Altrettanto dubbio è se si possa considerare il terrorismo come un crimine autonomo previsto e sanzionato dal diritto internazionale consuetudinario. In presenza del radicato dissenso degli Stati arabi e degli Stati africani non può certo ritenersi che la risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1994 sia la prova di un consenso universale, come ha invece sostenuto Antonio Cassese. A parte il carattere giuridicamente non vincolante delle delibere dell'Assemblea Generale, quella risoluzione sostiene molto genericamente che "atti criminali finalizzati a provocare uno stato di terrore tra la popolazione, all'interno di un gruppo di persone o tra determinate persone per fini politici sono, in ogni circostanza, ingiustificabili". Si tratta di una ripetizione piuttosto vaga della convenzione, mai ratificata, del 1937, nella quale si sosteneva che il

terrorismo comprende “atti criminali diretti a creare uno stato di terrore nelle menti di determinate persone, o di un gruppo di persone o della popolazione”²⁹.

Ma l’argomento decisivo per sostenere la mancanza nel diritto internazionale consuetudinario di un consenso sulla definizione di terrorismo è la circostanza, cui ho già accennato, che il centinaio di Stati che nel luglio del 1998 hanno sottoscritto il testo dello Statuto della Corte penale internazionale, dopo lunghi lavori preparatori e un’ampia discussione al summit di Roma, hanno deciso di escludere il crimine di terrorismo dall’ambito della giurisdizione materiale della Corte. Ciò è stato deciso sulla base della convinzione che mancava la possibilità di formulare una definizione di terrorismo che venisse sottoscritta da tutti gli Stati aderenti allo Statuto della Corte, anzitutto dagli Stati non occidentali. E non è certo un caso che nel progetto di riforma delle Nazioni Unite – elaborato senza successo nel 2004 dallo High-Level Panel nominato dal Segretario generale Kofi Annan – l’esigenza di una definizione rigorosa del terrorismo fosse uno dei punti centrali³⁰.

C’è infine una terza, decisiva difficoltà che oggi investe la versione standard della nozione di terrorismo e che la rende inaccettabile per i paesi non occidentali, in particolare se siano stati oggetto di atti di aggressione e siano tuttora sottoposti a occupazione militare. Si tratta del carattere indiscutibilmente terroristico delle guerre di aggressione, come qui ho cercato di documentare. La natura terroristica di tali guerre, come abbiamo visto, è dovuta alla conclamata asimmetria del potenziale bellico fra aggressori e aggrediti, all’uso di armi di distruzione di massa che diffondono il terrore fra le popolazioni aggredite e che fanno inevitabilmente strage di civili e, in quantità inferiore, di militari.

La clausola più volte ripetuta da Cassese, secondo la quale si ha un crimine di terrorismo solo se la violenza terroristica è rivolta contro la popolazione civile³¹, sembra un residuo del passato. La classica distinzione fra combattenti e non combattenti, risalente alla dottrina medievale del *bellum justum*, oggi è del tutto inoperante. E il criterio della “proporzionalità” fra gli obiettivi militari legittimi e la distruzione illegittima di vite umane, di beni, di strutture civili e dell’ambiente naturale è ormai al di fuori di ogni possibile valutazione. Oggi non solo è impossibile individuare e risparmiare nel corso di un conflitto la popolazione civile, ma la violenza omicida e distruttiva delle armi a disposizione delle grandi potenze è tale per cui la guerra di aggressione è puramente e semplicemente la negazione della vita. Il patibolo è gremito di civili – donne, bambini, anziani – e di una minoranza di militari. Ma, per ricorrere ad un esempio molto triste, non si vede per quale ragione le migliaia di giovani iracheni in divisa che per volontà degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sono stati trucidati nei primi giorni dell’aggressione all’Iraq del 2003, mentre tentavano disperatamente di difendere Bagdad,

non debbano essere considerati vittime di una ferocia terroristica (che è rimasta impunita e lo rimarrà per sempre).

Se, in ipotesi, questa serie di argomentazioni critiche può essere considerata ragionevole, allora si potrebbe tentare una prima, semplice definizione di terrorismo, alternativa a quella oggi prevalente in Occidente. Si potrebbe ad esempio sostenere che il crimine di terrorismo ricorre quando le autorità politiche e militari di uno Stato, usando armi di distruzione di massa, si valgono della loro supremazia militare per aggredire un altro Stato o una nazione, e per diffondere il terrore e fare strage di civili e di militari. E si potrebbe inoltre sostenere che sono altrettanto responsabili del crimine di terrorismo i membri di un movimento in lotta per ragioni politiche, religiose o ideologiche che diffondono il terrore e fanno strage di civili e militari attraverso l'uso di strumenti bellici equivalenti, per il loro potenziale distruttivo e omicida, alle armi di distruzione di massa, come è accaduto l'11 settembre 2001. E andrebbe aggiunto che i membri di un movimento in lotta per la difesa del proprio paese dall'aggressione terroristica e/o dall'occupazione di uno Stato aggressore sono responsabili di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità se usano strumenti bellici che fanno strage di civili innocenti fra la popolazione che essi considerano nemica, come è accaduto contro i cittadini israeliani, ebrei ed arabi, da parte di kamikaze palestinesi. In questo caso specifico le eventuali sanzioni dovrebbero tener conto, come di una attenuante di rilievo, della loro sostanziale qualità di *freedom fighters*.

Una proposta teorico-politica di questo tipo forse potrebbe essere accolta sia dagli Stati africani che dagli Stati arabi. In ogni caso potrebbe suggerire una riflessione sulle ragioni del terrorismo internazionale, incluso quello "islamico", e sulle responsabilità di una civiltà occidentale che negli ultimi decenni è stata travolta dal delirio di potenza di leader politici impegnati nella guerra delle forze del bene contro l'"asse del male". In Occidente nessuno può negare che l'uccisione di un numero incalcolabile di civili e di militari, il bombardamento a tappeto di intere città, l'imprigionamento, la tortura e l'assassinio di centinaia di persone accusate senza prove di essere militanti terroristi, la devastazione della vita quotidiana di milioni di cittadini inermi sono qualcosa di infinitamente più crudele e terrorizzante di quanto il terrorismo internazionale ha fatto sinora e potrà fare in futuro. *Le terroriste est en fait un terrorisé*, ha scritto Yadh Ben Achour³².

Note

¹ Sul tema si veda la penetrante riflessione di Talal Asad, *On Suicide Bombing*, New York, Columbia University Press, 2007, trad. it. *Il terrorismo suicida*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2009.

² Si veda A. Colombo, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Bologna, il Mulino, 2006.

³ Sul tema mi permetto di rinviare al mio saggio “La questione mediterranea”, in apertura del volume F. Cassano, D. Zolo (a cura di), *L’alternativa mediterranea*, Milano, Feltrinelli, 2007, in particolare alle pagine 52-8.

⁴ Cf. J. Habermas, “Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von 200 Jahren”, *Kritische Justiz*, 28 (1995), pp. 298, 307; trad. it. in J. Habermas, *L’inclusione dell’altro*, Milano, Feltrinelli, 1998.

⁵ “The higher, grander goal that has eluded humanity for centuries – the ideal of justice baked by power – should not be abandoned. If power is used for do justice, law will follow”, cfr. M.J. Glennon, “The New Interventionism. The Search for a Just International Law”, *Foreign Affairs*, 78 (1999), 3, p. 7.

⁶ Per i dettagli si può vedere il mio *Cosmopolis: Prospects for World Government*, Cambridge, Polity Press, 1996, in particolare il capitolo 2.

⁷ Cfr. J. Balzar, ‘Marines Feel Pity as B-52s Pound Irakīs’, *Los Angeles Times*, 5 febbraio 1991; R. Clark, *The Fire this Time*, New York, Thunder’s Mouth Press, 1992, pp. 38-42, 59-84.

⁸ Jeffrey Smith, corrispondente del *Washington Post*, ha scritto che l’intero fronte iracheno è stato sottoposto a bombardamenti intensivi anche con bombe BLU-82, contenenti *fuel-air explosives* (si veda: *Washington Post*, 23 febbraio 1991). Secondo la rivista *Soldier of Fortune* (luglio 1992) almeno undici bombe BLU-82 sono state sganciate fra il 7 febbraio e l’inizio del grande assalto terrestre. Cfr. inoltre A. Whitley, “Kuwait: the last forty-eight hours”, *New York Review of Books*, 30 maggio 1991, pp. 17-8.

⁹ Un convoglio di oltre dieci chilometri di lunghezza, composto quasi esclusivamente di autocarri, autobus, ambulanze e centinaia di automobili in fuga disordinata, è stato annientato nel corso della notte con una serie di attacchi dal cielo senza che i fuggiaschi potessero opporre la minima resistenza. La notizia e la documentazione della strage venne fornita inizialmente da fonti britanniche (BBC e *The Times*) e venne poi ripresa fra gli altri, con ampia documentazione fotografica, da *Newsweek* (11 marzo 1991). Secondo queste fonti nessun giornalista o fotografo è stato ammesso allo spettacolo “apocalittico” della strage – così lo ha definito il maggiore americano Bob Williams – prima che migliaia di cadaveri carbonizzati fossero stati seppelliti nel corso di tre giornate; si veda S. Sackur, *On the Basra Road*, London, London Review of Books, 1991; K. Royce, T. Phelps, “Pullback a Bloody Mismatch”, *Newsday*, 31 marzo 1991.

¹⁰ Su questo punto si veda P. Sloyan, “Buried Alive”, *Newsday*, 12 settembre 1991.

¹¹ Cfr. J. Adams, “Iraki Toll Could Be 200,000 Dead”, *London Times*, 3 marzo 1991; R. Clark, *The Fire this Time*, cit., pp. 59-84. Clark si avvale, oltre che della sua esperienza diretta sul teatro di guerra, di dati forniti dall’UNICEF.

¹² Erano già noti, in base all’esperienza della guerra del Golfo, gli effetti contaminanti dei proiettili all’uranio impoverito (*depleted uranium*, in sigla *DU*): contro l’Iraq gli Stati Uniti ne avevano usati circa un milione, apprezzandone l’altissimo potenziale di penetrazione. Dopo l’esplosione della testata a contatto con corpi solidi, l’uranio si diffonde in forma di finissima polvere radioattiva. La polvere contamina il suolo, l’acqua e l’aria e si inserisce nella catena alimentare producendo un aumento della

radioattività ambientale e questa, come ormai è largamente provato, può generare tumori maligni, leucemie, malformazioni dei feti, malattie infantili.

¹³ Sul tema mi permetto di rinviare alla mia monografia *Invoking Humanity. War, Law and Global Order*, London-New York, Continuum, 2002, pp. 136-41.

¹⁴ Cfr. V. Zucconi, “Gli scheletri del bushismo”, *la Repubblica*, 14 luglio 2009, p. 1.

¹⁵ È quanto è emerso da un’inchiesta di “Rainews 24”, *Fallujah. La strage nascosta*, realizzata dal giornalista Sigfrido Ranucci, nella quale, con testimonianze di ex militari statunitensi, sono stati mostrati anche documenti filmati del bombardamento al fosforo e dei loro effetti non solo sui resistenti iracheni, ma anche su civili, donne e bambini.

¹⁶ Cfr. L. Arbour, “Così porterò alla sbarra tutti i boia di Milosevic”, intervista a cura di N. Lombardozzi, *la Repubblica*, 7 maggio 1999, p. 11. Si noti che il titolo dell’intervista è posto fra virgolette nell’originale, ciò che consente di attribuire all’intervistata – non all’intervistatore o alla redazione del giornale – l’affermazione che fa da titolo dell’intervista.

¹⁷ Un’ampia documentazione del coinvolgimento del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia con le autorità della NATO e con l’amministrazione statunitense si trova nel mio *Invoking Humanity*, cit., pp. 99-132.

¹⁸ Si veda: Mandel, M., “Politics and Human Rights in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: Our Case Against NATO and the Lessons to Be Learned from It”, *Fordham International Law Journal*, 25 (2001); M. Mandel, *How America Gets Away with Murder: Illegal Wars, Collateral Damage and Crimes Against Humanity*, London, Pluto Press, 2004, trad. it. Torino, Ega editore, 2005, pp. 14-22.

¹⁹ A proposito della vicenda, Antonio Cassese si è espresso piuttosto severamente, parlando di “sindrome di Norimberga” e di “giustizia dei vincitori”: “quando si è posto il problema di accertare se i militari della Nato avevano commesso crimini di guerra in Serbia nel 1999, il Procuratore dell’Aja, Carla del Ponte, ha preferito evitare l’apertura di investigazioni”; cfr.: A. Cassese, “Il processo a Saddam e i nobili fini della giustizia”, *la Repubblica*, 19 ottobre 2005, p. 23.

²⁰ Antonio Cassese, che aveva più volte denunciato l’inerzia della Procura della Corte Penale Internazionale, ha commentato molto severamente l’improvvisa decisione del procuratore Ocampo; cfr. A. Cassese, “La condanna di Bashir, un *coup de theatre* con scarsi effetti pratici positivi”, *la Repubblica*, 15 luglio 2008. Sul tema si veda inoltre il mio dialogo con Gino Strada, “Sudan: una giustizia internazionale discutibile”, *il Manifesto*, 15 marzo, 2009.

²¹ L’articolo 13(b) dello Statuto della Corte penale internazionale prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possa investire la Procura della Corte della competenza a indagare un determinato caso. Tale competenza giurisdizionale vale anche nei confronti di Stati che non abbiano ratificato lo Statuto della Corte (come era il caso del Sudan).

²² Sul tema del doppio binario della giustizia penale internazionale mi permetto di rinviare al mio *Victors’ Justice*, London-New York, Verso, 2009, in particolare al primo capitolo.

²³ Cfr. A. Persichetti, A. Almarai, *La caduta di Baghdad*, Milano, Bruno Mondadori, 2006, in particolare alle pp. 159-242; B. Scarcia Amoretti, *Tolleranza e guerra santa nell’Islam*, Firenze, Sansoni, 1974.

²⁴ Si veda R. Pape, *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*, New York, Random House, 2005, trad. it. Bologna, Il Ponte, 2007.

-
- ²⁵ Cfr. A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 162-75, in particolare p. 167; A. Cassese, *Il sogno dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 177-84, in particolare p. 179.
- ²⁶ Cfr. Y. Ben Achour, *Aux fondements de l'orthodoxie sunnite*, Paris, Puf, 2008, pp. 159-64 (La violence terroriste).
- ²⁷ Cfr. Y. Ben Achour, *Le rôle des civilisations dans le relations internationales*, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 237-41.
- ²⁸ La dottrina e la giurisprudenza italiana intendono per terrorismo qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro chi non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato, al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica. È ovviamente implicito che oggetto della repressione penale è qui essenzialmente il terrorismo "islamico"; cfr. G. Petti, "La guerra al terrorismo globale nelle pratiche giudiziarie", in S. Palidda (a cura di), *Razzismo democratico*, Numero speciale di *Conflitti globali*, 2009, pp. 214-30.
- ²⁹ Non si può dire che un significativo passo avanti sia stato fatto dalla Convenzione internazionale per la soppressione delle attività di finanziamento del terrorismo, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1999, secondo la quale per terrorismo si deve intendere ogni atto finalizzato a causare la morte di uno o più civili quando lo scopo è di intimidire una popolazione o di costringere un governo o una organizzazione internazionale a compiere determinati atti.
- ³⁰ Si veda High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, *A More Secure World: Our Shared Responsibility*, in <<http://www.un.org/reform/dossier.html>>
- ³¹ Cfr. A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, cit., pp. 169-72.
- ³² Cfr. Y. Ben Achour, *Le rôle des civilisations dans le relations internationales*, cit., p. 240.